

## **TI\_GERICHTE 17.2001.68 vom 21. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2001.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.68)

FR: TI\_GERICHTE 17.2001.68 du 21 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 17.2001.68 del 21 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 41**

consid. 2a). 2. Il Pretore ha confermato l'accusa di violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS, accertando che l'imputata aveva ospitato in casa propria la cittadina ucraina \_\_\_\_\_ – che sapeva soggiornare illegalmente – seppure per una notte e senza che quest'ultima avesse dormito presso di lei. Il primo giudice ha rilevato altresì che dell'ospite l'accusata aveva conservato il passaporto, necessario a costei per l'espatrio (consid. 5b). Dal momento che \_\_\_\_\_ era rimasta presso la ricorrente solo per poco, egli ha ritenuto giustificata l'applicazione dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS, ravvisando un caso poco grave (consid. 5c). 3. La ricorrente sostiene di avere unicamente invitato a casa propria la cittadina straniera per alcune ore, senza metterle a disposizione un letto né offrirle un pasto, di modo che non può farsi questione di aiuto a soggiorno illegale, non essendo realizzata la fattispecie dell'art. 23 cpv. 1 LDDS. Saggiunge di avere sempre affermato di essere stata convinta che \_\_\_\_\_ avesse un regolare permesso di soggiorno, pur non sapendo specificare di che genere. Argomentando in tal modo però la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti. Il primo giudice ha accertato invece che costei è stata ospitata per una notte, beneficiando così di un'agevolazione al soggiorno illegale, anche se di durata minima, circostanza di cui il Pretore ha tenuto conto considerando il caso poco grave. E la ricorrente non sostanzia alcun arbitrio da parte del primo giudice. Per quanto concerne poi l'intenzionalità del suo agire, come ha accertato il Pretore la ricorrente medesima ha ammesso di essere stata consapevole che l'interessata non disponeva del visto (sentenza, consid. 5b e verbale 26 maggio 2000, pag. 11). Di conseguenza il ricorso, palesemente appellatorio, su questi punti si rivela irricevibile. 4. La ricorrente afferma inoltre che il Pretore ha ommesso di menzionare che, se una cittadina ucraina non può entrare in Svizzera senza visto (art. 3 e 4 lett. d OEnS), cittadini ucraini muniti di visto di Schengen rilasciato dalla Spagna, come \_\_\_\_\_, possono accedere al territorio svizzero qualora essi siano provvisti di un altro permesso rilasciato dalla Spagna, segnatamente di uno di quelli elencati nella lista annessa al ricorso quale doc. B. L'istruttoria non avendo permesso di accertare se l'interessata fosse al beneficio di un simile permesso, in virtù del principio in dubio pro reo il primo giudice avrebbe dovuto assolverla. All'argomento non può essere dato seguito. E vero che al dibattimento l'accusata ha rilevato che non si può escludere che \_\_\_\_\_ avesse un regolare permesso di soggiorno spagnolo (sentenza, pag. 2 in alto). Essa non ha però approfondito l'argomento e nemmeno ha chiesto al Pretore che un accertamento del genere fosse esperito; anzi, prima del dibattimento, ovvero con scritto del 17 agosto 2001 essa ha soltanto chiesto al Pretore di cumunicarle se presso le competenti autorità è risultato

che \_\_\_\_\_ era al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, ottenendo risposta negativa (v. scritto del 28 settembre 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione). D'altro canto nel proprio gravame la ricorrente non soltanto non fa valere una limitazione dei propri diritti di parte a seguito del modo con il quale è stata condotta l'istruttoria dibattimentale, ma nemmeno pretende che \_\_\_\_\_ fosse realmente stata in possesso di un permesso spagnolo che le consentisse di accedere al territorio svizzero senza visto. A torto l'accusata richiama pertanto il principio in dubbio pro reo. In effetti, il visto di Schengen rilasciato dall'ambasciata spagnola di Kiev (pag. 14 del passaporto di \_\_\_\_\_) non permetteva un'entrata in Svizzera senza il necessario visto imposto dall'art. 3 OEnS. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 6 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; – Ministero pubblico della Confederazione, Berna; – Ufficio federale degli stranieri, Berna; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona; – Sezione cantonale degli stranieri, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.